

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4438}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FACCHETTI, SACCONI, SERRENTINO, PIRO

Presentata l'11 febbraio 1987

Istituzione e disciplina dei fondi di investimento mobiliare chiusi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel nostro Paese lo sviluppo industriale non è, come è noto, collegabile solo ad alcune grandi imprese ovvero a pochi settori o aree geografiche ristrette. In realtà la diffusione dello sviluppo industriale delle medie e piccole imprese costituisce un punto di forza del nostro sistema economico, che occorre tuttavia potenziare nel senso di garantire anche alle imprese medie e piccole l'afflusso del risparmio investito nella Borsa, ferme naturalmente le agevolazioni previste dalla legge per il ricorso al credito bancario.

Negli ultimi anni inoltre si è verificato — fenomeno da tutti giudicato altamente positivo — l'ingresso del piccolo risparmiatore nella Borsa, sicché le imprese di grandi dimensioni hanno potuto, attraverso la quotazione di Borsa ovvero la negoziazione dei propri titoli al mercato

ristretto, approvvigionarsi abbondantemente di capitale di rischio, riducendo al contempo la propria dipendenza dal credito erogato dal sistema bancario. Analoghi benefici non sono stati fruiti dalle imprese medie e piccole, giacché trattasi di imprese solitamente non quotate in Borsa ovvero non negoziate al mercato ristretto e sulle quali, d'altra parte, il sistema bancario sconta il maggior rischio correlato alla minore dimensione, recuperando altresì i minori utili derivanti dalla ridotta propensione delle grandi imprese ad avvalersi del credito erogato dal sistema bancario medesimo.

Si ravvisa quindi la necessità di istituire e disciplinare, nel quadro della sistemazione normativa degli intermediari finanziari, strumenti destinati alla raccolta di risparmio tra il pubblico mediante l'offerta ed il collocamento di va-

lori mobiliari emessi prevalentemente dalle imprese medie e piccole. Tale ruolo, stante l'avvenuta istituzione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, può essere affidato a fondi comuni chiusi per l'investimento collettivo di valori mobiliari.

Deve nondimeno trattarsi di organismi autonomi aperti di cui alla legge n. 77 e gestiti inoltre da apposite società di gestione, al fine di evitare che la politica degli investimenti — destinata essenzialmente, come si è detto, verso i valori mobiliari emessi dalle imprese medie e piccole — possa essere influenzata dalle scelte che la società di gestione, ove fosse abilitata a gestire sia i fondi aperti sia i fondi chiusi di cui alla presente disciplina, potrebbe orientare verso titoli emessi da società appartenenti allo stesso gruppo controllato dalle società di maggiori dimensioni.

Si è quindi predisposto la presente proposta di legge con la quale, per il tramite di disposizioni modificative — ove strettamente necessario — delle disposizioni della richiamata legge n. 77, si prevede che le società costituite ai sensi dell'articolo 1 della legge 77 ed aventi ad oggetto la gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi sono autorizzate con decreto del Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia, e sono disciplinate dalle stesse disposizioni, ove compatibili, della legge 77. Si prevede inoltre che il patrimonio del fondo non possa essere investito in valori mobiliari emessi da società di grandi dimensioni, individuate dal fatto che abbiano conseguito ricavi superiori a 50 miliardi risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

La composizione del patrimonio del fondo, in dettaglio demandata alle prescrizioni del regolamento approvato dalla Banca d'Italia, deve comunque rispettare alcune percentuali che sono state indivi-

duate nel 60 per cento, quanto ai valori mobiliari non quotati in borsa né negoziati al mercato ristretto, nel 20 per cento, quanto ai titoli quotati in Borsa o negoziati al mercato ristretto, e nel 20 per cento di titoli monetari di immediata liquidabilità, dei quali si ritiene comunque necessaria la presenza nel patrimonio del fondo a garanzia dei risparmiatori interessati agli eventuali riscatti.

Peraltro, le quote dei valori mobiliari acquisite dal fondo prima che la società sia ammessa alla quotazione ovvero sia negoziata al mercato ristretto non sono computate ai fini del raggiungimento del limite del 20 per cento previsto.

Inoltre non possono essere detenute azioni per un valore superiore al 30 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni ordinarie emesse dalla stessa società. I riscatti debbono essere chiesti almeno dopo 5 anni dalla sottoscrizione, ma, se tali richieste vengano a superare il 5 per cento degli attivi del fondo, non possono essere emessi nuovi certificati di partecipazione al fondo. È tuttavia previsto che i certificati di partecipazione siano ammessi di diritto alla quotazione di Borsa (salva opposizione della Consob), sicché i portatori di tali certificati possono liquidare il proprio investimento mediante cessioni in Borsa.

Disposizioni particolari sono poi previste per la determinazione del valore di liquidazione dei certificati, nel senso che tale valore deve essere determinato almeno ogni 6 mesi e deve essere pubblicato secondo le analoghe disposizioni previste nella legge n. 77.

Infine per aumentare le garanzie dei risparmiatori che abbiano investito nel fondo, è previsto che la società di gestione debba partecipare al patrimonio del fondo almeno per il 5 per cento e che i fondi di investimento aperti, italiani o esteri, possano partecipare egualmente al patrimonio del fondo in questione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le società di cui all'articolo 1 della legge 23 marzo 1983, n. 77, sono autorizzate ad istituire, in luogo dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti, fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, con provvedimento del Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

2. Il patrimonio del fondo può essere investito in società che non abbiano conseguito ricavi superiori a 50 miliardi risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'acquisizione da parte del fondo e i cui valori mobiliari emessi non siano quotati.

3. Il patrimonio del fondo non può essere investito in misura superiore al 60 per cento in titoli emessi da società non quotate in Borsa, né negoziate al mercato ristretto, mentre l'investimento in azioni quotate in Borsa o negoziate al mercato ristretto non può superare il 20 per cento del patrimonio stesso.

4. Le quote acquisite dal fondo prima che la società sia ammessa alla quotazione di borsa ovvero sia negoziata al mercato ristretto, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite del 20 per cento previsto dal comma 3.

5. Nel fondo non possono essere detenute azioni emesse da una stessa società non quotata in Borsa, né negoziata al mercato ristretto, per un valore superiore al 30 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni ordinarie emesse dalla società medesima.

6. Il patrimonio del fondo deve essere investito per il 20 per cento almeno in titoli monetari di immediata liquidabilità, secondo le prescrizioni del regolamento del fondo approvato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 marzo 1983, n. 77.

7. Le quote di partecipazione al fondo chiuso possono essere rimborsate ai singoli partecipanti, dietro loro richiesta, a decorrere dal quinto anno dalla data di chiusura della sottoscrizione per ciascuna emissione, ovvero decorso il maggior termine indicato nel regolamento del fondo. È vietata l'emissione di nuovi certificati ove le richieste di rimborso inevasse raggiungano un importo superiore al 5 per cento delle attività del fondo, secondo l'ultima determinazione.

8. I certificati di partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare chiusi sono ammessi di diritto alla quotazione presso la Borsa valori, salvo motivato parere contrario della Commissione nazionale per le società e la Borsa.

9. Il valore di liquidazione della quota è determinato dalla società di gestione all'atto dell'emissione e del rimborso e comunque almeno una volta ogni sei mesi, tenendo conto del valore sia del patrimonio netto relativo, sia del carico delle partecipazioni nel fondo stesso; il valore è reso pubblico nei modi previsti dalla normativa vigente per la pubblicazione del valore delle quote di partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti.

10. La società di gestione deve partecipare al fondo per una quota almeno del cinque per cento del patrimonio del fondo.

11. Al patrimonio dei fondi disciplinati dalla presente legge possono partecipare anche le società autorizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare aperti, italiani o esteri, all'uopo utilizzando le riserve o parte del capitale eccedente il minimo previsto dalla legge.

12. Si applicano le norme di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, in quanto compatibili.